


**Estratto dello
STATUTO
CIPREG
(Allegato A)**

**Estratto della
CONVENZIONE
CAPITALIZZAZIONE
(Allegato B)**

**Estratto della
CONVENZIONE
Posizioni Assicurative
INDIVIDUALI
(Allegato C)**




CIPREG

**CENTRO ITALIANO PER LA PREVIDENZA
DEI GESTORI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE**

**Questo documento contiene l'estratto
delle parti essenziali dello Statuto Cipreg
e delle Convenzioni Assicurative
che regoleranno la gestione del "Bonus".**

**Si consiglia di consultarlo insieme a tutta
la documentazione relativa al
"Bonus di Fine Gestione".**

**Estratto dello
STATUTO
CIPREG
(Allegato A)**



CIPREG

**CENTRO ITALIANO PER LA PREVIDENZA
DEI GESTORI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE**

ESTRATTO DELLO STATUTO CIPREG

Art. 1

E' costituita l'Associazione non riconosciuta, senza fini di lucro, denominata "Centro Italiano per la Previdenza dei Gestori Distributori di Carburanti" ed in sigla più brevemente "CIPREG", disciplinata dal presente Statuto.

Art. 2

Il CIPREG ha sede in Roma in Via Palestro al numero 32.

Art. 3

Il CIPREG ha la durata di anni tre.

Art. 4

Il CIPREG ha lo scopo di stipulare con primarie Compagnie di Assicurazione una Convenzione in base alla quale le Compagnie Assicuratrici erogheranno a favore dei Gestori di Impianti di Distribuzione di Carburante, un capitale corrispondente al "bonus di fine gestione" previsto dagli Accordi Collettivi Nazionali del 18 Novembre 1992 e 29 Aprile 1994.

L'attività del CIPREG dovrà esplicarsi attraverso la verifica della correttezza e della puntualità dei versamenti effettuati dalle società concessionarie al Pool di assicurazioni prescelto e della liquidazione del bonus da parte dello stesso.

Per lo sviluppo di questa attività il CIPREG si avvarrà dei servizi e degli strumenti di conoscenza e professionalità di una struttura specializzata (broker) che fornisce consulenza ed assistenza tecnico-amministrativa al CIPREG stesso, al fine di ottenere, attraverso accordi con primarie Compagnie Assicuratrici, maggiori benefici in ordine alla stipulazione della Convenzione e garantire i flussi d'informazione tra le parti.

Il CIPREG non avrà personale dipendente e utilizzerà uffici e strutture di supporto messe gratuitamente a disposizione dai soci fondatori.

Art. 5

Per ogni gestore, che aderirà alla Convenzione stipulata dal CIPREG con il Pool di Compagnie Assicuratrici, verranno versati dalle società concessionarie alla Compagnia Assicuratrice Delegataria gli accantonamenti del "bonus di fine gestione" nella misura e con la cadenza stabilita dagli accordi del 18 Novembre 1992 e 29 Aprile 1994.

La convenzione Assicurativa stipulata dovrà prevedere, previa espressa adesione del gestore, che gli accantonamenti che affluiranno al Pool di Compagnie saranno accreditati in conti individuali intestati a ciascun Gestore di Impianti di distribuzione carburanti e saranno utilizzati esclusivamente per finalità assicurative e di tutela del valore degli importi accantonati.

Inoltre, la Convenzione Assicurativa dovrà prevedere che dell'operazione di incasso degli accantonamenti e del contestuale versamento in polizza, venga rilasciata al CIPREG ed alle Società concessionarie apposita certificazione da parte della Compagnia Assicuratrice Delegataria.

Art. 6

Le prestazioni erogate ai Gestori dalla Compagnia Assicuratrice Delegataria, consistono nella liquidazione di un capitale da corrispondere alla cessazione della attività di gestione, al netto dei costi di gestione del CIPREG comprensivi del broker.

L'entità delle prestazioni verrà determinata in base ai versamenti effettuati dalle Società Concessionarie ed alle rivalutazioni previste dalle condizioni di polizza.

Di tali prestazioni beneficiano tutti i Gestori di Impianti di distribuzione di carburante per i quali, a seguito della loro adesione, vengono versati gli accantonamenti. Le liquidazioni verranno effettuate dalla Compagnia Assicuratrice Delegataria, a seguito della comunicazione da parte del CIPREG della cessata attività del Gestore così come notificatagli dalla Società Concessionaria, secondo le modalità regolamentari della Convenzione Assicurativa.

Art. 7

Gli associati al CIPREG si distinguono in soci fondatori e soci aderenti e detengono, nel CIPREG stesso, quote di partecipazione rispettivamente pari al 60% ed al 40%.

Soci fondatori del CIPREG sono, in quote fra loro paritetiche, le federazioni di categoria FAIB - Federazione Autonoma Italiana Benzinaisti, - FIGISC - Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti - e FEGICA - Federazione Gestori Impianti Carburanti ed Affini.

Soci aderenti del CIPREG sono, in quote tra loro paritetiche, i soggetti tenuti, sulla base degli Accordi stipulati con le Federazioni di categoria sopra citate, al versamento degli accantonamenti per il "bonus di fine gestione", qui di seguito individuati:

Agip Petroli, Api, Erg, Esso, Fina, IP, KPI, MonteShell, Tamoil, Consorzio Grandi Reti e Assopetroli.

Art. 8

Gli organi del CIPREG sono:

- a) l'Assemblea
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo
- d) il Collegio dei Revisori dei conti
- e) l'Organo di controllo

Estratto dello statuto CIPREG

SOCI FONDATORI

FAIB

Federazione Autonoma Italiana Benzinai

FIGISC

Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti

FEGICA

Federazione Gestori Carburanti ed Affini

SOCI ADERENTI

AGIP PETROLI S.p.A.

"api" ANONIMA PETROLI ITALIANA S.p.A.

ERG PETROLI S.p.A.

ESSO ITALIANA S.p.A.

FINA ITALIANA S.p.A.

KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.

ITALIANA PETROLI S.p.A.

SHELL ITALIA S.p.A.

TAMOIL S.p.A.

ASSOPETROLI

Federazione Nazionale Commercio Petroli

GRANDI RETI SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.

COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO CIPREG

GIUSEPPE GENIVI

Presidente

PAOLO BATINI

Consigliere

BIAGIO COSTANTINI

Consigliere

ROBERTO DI VINCENZO

Consigliere

ALBERTO POMOGRANATO

Consigliere

COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI CIPREG

DOMENICO BENUSSI

SHELL ITALIA S.p.A. (effettivo)

GIUSTINIANO MANCINI

FIGISC (effettivo)

PIERLUIGI ROSA

ESSO ITALIANA S.p.A. (effettivo)

ALESSANDRO LOTTERI

FINA ITALIANA S.p.A. (supplente)

FABRIZIO SCANU

"api" ANONIMA PETROLI ITALIANA S.p.A. (supplente)

PAOLO TESI

FEGICA (supplente)

COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO CIPREG

MIRELLA ALESE

MICA - Dir. Fonti Energia

FRANCESCO BASILE

ASSOPETROLI

CARLO COPPA

FEGICA


ENRICO LEGNARI

FAIB

ROBERTO PANELLA

KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.

**Estratto della
CONVENZIONE
CAPITALIZZAZIONE
(Allegato B)**



CIPREG

**CENTRO ITALIANO PER LA PREVIDENZA
DEI GESTORI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE**

CONVENZIONE DI CAPITALIZZAZIONE

CONDIZIONI DI CONVENZIONE

Premesso che:

Il CIPREG - Centro Italiano per la Previdenza dei Gestori Distributori di Carburante -, in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto in vigore, ha lo scopo di stipulare con primarie Compagnie di assicurazione una Convenzione in base alla quale le Compagnie assicuratrici erogheranno a favore dei Gestori di Impianti di distribuzione di carburante, che daranno adesione, un capitale corrispondente al "bonus di fine gestione" previsto dagli Accordi collettivi nazionali del 18.11.1992 e 29.4.1994 (art.4 dello Statuto del CIPREG)

e che

la **Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.** è disposta a fornire le prestazioni richieste a condizioni di particolare favore

tra

il CIPREG con sede in Roma, Via Palestro, 32, Cod. Fisc. 97114480581, in seguito denominato **CONTRAENTE**

e

la **Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.**, con sede in Bologna via Stalingrado n° 45, in seguito denominata **SOCIETA'**, viene stipulata la seguente

CONVENZIONE

Art. 1 - Documenti contrattuali

Il contratto è regolato dalla presente Convenzione nonché, per tutto quanto da essa non derogato, dalle Condizioni Generali, dalle Condizioni Speciali, dal Regolamento e dalle Clausole di Rivalutazione delle Gestioni Speciali allegate.

In caso di conflitto tra le clausole della presente Convenzione e quelle di cui alle Condizioni Generali e Speciali, al Regolamento ed alle Clausole di rivalutazione delle Gestioni speciali, avranno prevalenza le pattuizioni della Convenzione.

Forma parte integrante della Convenzione ciascuna appendice che verrà emessa a fronte del pagamento, effettuato da parte delle Società Concessionarie a seguito di delega del Gestore, del corrispondente premio complessivo, riportante per ciascun Gestore di Impianto di distribuzione di carburante, la data di effetto di ciascuna posizione, il premio versato ed il corrispondente capitale generato.

La SOCIETA' si impegna inoltre a comunicare annualmente al CONTRAENTE, tramite un certificato riepilogativo, l'ammontare del capitale rivalutato maturato da ogni Beneficiario.

Art. 2 - Impegni del CONTRAENTE e della SOCIETA'

La Società prende atto che il Contraente ha affidato la gestione della presente convenzione all'Unione Brokeraggio Assicurativo S.p.A. come indicato nell'appendice allegata.

Il CONTRAENTE, anche tramite la Società di Brokeraggio sopra indicata, comunicherà alla Società, per inserirli nell'assicurazione collettiva di cui alla presente convenzione, tutti i dati relativi ai Gestori di Impianti di Distribuzione di Carburante (BENEFICIARI), che avranno dato esplicita adesione.

La SOCIETA' si impegna ad utilizzare i premi corrisposti dalle Società Concessionarie, secondo quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto del CONTRAENTE, per garantire le prestazioni di cui all'Art.4.

Art. 3 - Struttura dei piani di capitalizzazione

Per ogni Gestore la posizione contrattuale è realizzata tramite i premi corrisposti dalle Società Concessionarie, a seguito della delega del Gestore, alla SOCIETA', con cadenza annuale, da impiegare nella tariffa di "capitalizzazione di capitale rivalutabile annualmente ed a premio unico" (tariffa n° 24/C).

La durata di ogni piano di capitalizzazione viene prefissata in via convenzionale in anni 25, durata massima prevista dalla tariffa, fermo restando che la liquidazione del capitale avverrà in qualunque momento cessi l'attività di ogni Gestore di Impianto di Distribuzione di Carburante, così come previsto dallo Statuto e dal Regolamento del CONTRAENTE.

Art. 4 - Prestazioni garantite

La tariffa di "capitalizzazione di capitale rivalutabile annualmente ed a premio unico" garantisce ai Gestori di Impianti di Distribuzione di Carburante espressamente identificati la liquidazione di un capitale, in qualunque momento termini l'attività di gestione.

Il capitale liquidabile ad ogni Gestore di Impianti di Distribuzione di Carburante, è costituito dalla somma dei capitali rivalutati garantiti da ciascuno dei premi versati nel corso del presente contratto.

Art. 5 - Rivalutazioni

Ad ogni ricorrenza della data di effetto della convenzione, il contratto beneficia di una rivalutazione annuale secondo le modalità previste dalle Condizioni Speciali allegate.

Per i versamenti effettuati nel corso dell'anno la rivalutazione avverrà pro rata temporis.

A parziale deroga delle Condizioni Speciali di Assicurazione la misura del tasso di rivalutazione è pari al 95% del tasso di rivalutazione medio ponderato, calcolato in base alle quote di partecipazione di ogni Impresa di Assicurazione ed ai

Convenzione di Capitalizzazione

rendimenti ottenuti dalle rispettive Gestioni Speciali sotto riportate, fermo restando una minima quota di ritenzione pari a 0,4 punti percentuali a favore delle Società assicuratrici.

Viene comunque garantita la misura annua minima della percentuale di rivalutazione pari al 4%.

Le Speciali Gestioni patrimoniali di riferimento delle Imprese di assicurazione sono le seguenti:

1. Compagnia Assicuratrice Unipol : **VITATTIVA**
2. Assicuratrice Italiana Vita: **SUPERVITA**
3. Unionvita: **UNIONRIV COLL**

I rendimenti conseguiti dalle Compagnie Coassicuratrici sono determinati secondo i regolamenti riportati nei rispettivi allegati alla presente convenzione ed in relazione al periodo annuale di riferimento indicato nella stessa.

Art. 6 - Beneficiari

Beneficiari della prestazione sono i Gestori di Impianti di Distribuzione di Carburante che aderiscono alla Convenzione.

La SOCIETA' liquiderà le prestazioni maturate ai Gestori di Impianti di Distribuzione di Carburante solo dietro esplicita comunicazione del CONTRAENTE, pervenuta anche tramite la Società di Brokeraggio indicata in precedenza.

Art. 7 - Valore di riscatto di ogni piano di capitalizzazione

Il valore di riscatto di ogni piano di capitalizzazione viene determinato in base alla capitalizzazione del capitale dalla data di versamento dello stesso e fino alla data di richiesta del riscatto e corrisponde al capitale risultante al momento della richiesta.

Art. 8 - Prestiti, cessione, pegno, vincolo

La SOCIETA' valuterà la possibilità di concedere prestiti, cessioni, pegni e vincoli sui singoli piani di capitalizzazione secondo le modalità e i criteri che verranno concordati con il CONTRAENTE e nel rispetto delle finalità dello Statuto del CIPREG e, pertanto, previa integrazione dello stesso.

Comunque l'eventuale richiesta dovrà essere inoltrata e sottoscritta dal Gestore di impianto di distribuzione di carburanti.

Art. 9 - Sospensione del pagamento dei premi

Anche in caso di sospensione o interruzione dei versamenti la SOCIETA' si impegna a riconoscere su ogni posizione mantenuta ancora in vigore la misura preferenziale di rivalutazione accordata sulla base di quanto stabilito dall'art.5 della presente Convenzione.

Art. 10 - Decorrenza e durata della convenzione

La presente Convenzione ha effetto dall' 1/1/95 per la durata di anni 5 (cinque) e si rinnova di anno in anno salvo che non venga disdetta da una delle parti contraenti. L'eventuale disdetta deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza iniziale o della scadenza di eventuali successivi rinnovi.

Il Contraente potrà, comunque, disdire la Convenzione con effetto al completamento dei primi 3 (tre) anni, come da Statuto del CIPREG, con preavviso di 3 (tre) mesi rispetto a tale data.

Resta in ogni caso inteso che le posizioni esistenti al momento della cessazione continueranno ad essere gestite alle stesse condizioni per la durata contrattuale convenuta.

Art. 11 - Modifiche alla Convenzione

In caso di modifiche e variazioni richieste dal CONTRAENTE, la SOCIETA' si dichiara disponibile a recepire gli effetti delle stesse nella presente Convenzione mediante apposite variazioni, a condizione che tali effetti non siano in contrasto con la natura ed il contenuto della tariffa impiegata e con le apposite autorizzazioni ministeriali e leggi inerenti l'esercizio delle assicurazioni private.

Verranno altresì applicate nel corso di esecuzione del contratto, a partire dal 1° anniversario della data di effetto della collettiva successivo al termine del mese seguente a quello di decorrenza del provvedimento, eventuali modifiche stabilite dall'Organo di Controllo, concernenti le condizioni tariffarie (tassi di premio unico e/o aliquote di retrocessione) e le condizioni di polizza.

Anche a tal fine le parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente per valutare l'applicazione della Convenzione e per recepire l'evoluzione delle norme contrattuali.

Art. 12 - Compagnie coassicuratrici

Il contratto di cui alla presente Convenzione viene assunto in coassicurazione tra le seguenti Compagnie Assicuratrici, esclusa ogni responsabilità solidale tra loro, nelle misure di seguito indicate:

Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.

Delegataria - 48%

L'Assicuratrice Italiana Vita S.p.A.

Coassicuratrice - 32%

Unionvita S.p.A.

Coassicuratrice - 20%

La Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A., nella sua qualità di delegataria, provvede all'intera gestione del contratto e ad essa spetta ogni esecuzione contrattuale.

Convenzione di Capitalizzazione

Di conseguenza il CONTRAENTE, o chi per esso, compirà validamente comunicazioni e pagamenti, inerenti il contratto di cui si tratta, solamente quando effettuati presso la Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.

CIPREG

Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.

L'Assicuratrice Italiana Vita S.p.A.

Unionvita S.p.A.

TERMINOLOGIA

SOCIETA'

La Compagnia Assicuratrice UNIPOL

CONTRAENTE

Il CIPREG che stipula la convenzione con la Società

SOCIETA' CONCESSIONARIA

Impresa delegata dai gestori/beneficiari al versamento dei premi annuali relativi al bonus di fine gestione per la corresponsione del capitale rivalutato

BENEFICIARI

I gestori di impianto di distribuzione carburanti che aderiscono alla convenzione ed ai quali verrà liquidato il capitale rivalutato generato dai versamenti annuali relativi al bonus di fine gestione


PREMIO

L'importo versato dalle Società Concessionarie alla Società a seguito di delega del gestore

RISERVA MATEMATICA

L'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali

**Estratto della
CONVENZIONE
Posizioni Assicurative
INDIVIDUALI
(Allegato C)**



CIPREG

**CENTRO ITALIANO PER LA PREVIDENZA
DEI GESTORI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE**

CONVENZIONE Posizioni Assicurative Individuali

CONDIZIONI DI CONVENZIONE

Premesso che:

Il **CIPREG** - Centro Italiano per la Previdenza dei Gestori Distributori di Carburante -, intende mettere a disposizione dei Gestori - persone fisiche titolari di ditte individuali o soci di società di persone - che abbiano aderito alla Convenzione di capitalizzazione, una apposita Convenzione stipulata con primarie Compagnie di assicurazione in base alla quale le Compagnie assicuratrici erogheranno a favore dei Gestori che daranno adesione un capitale o una rendita vitalizia corrispondenti al "bonus di fine gestione" - o alla quota di loro spettanza - previsto dagli Accordi collettivi nazionali del 18.11.1992 e 29.4.1994 (art.4 dello Statuto del CIPREG).

e che

la **Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.** è disposta a fornire le prestazioni richieste a condizioni di particolare favore

tra

il **CIPREG** con sede in Roma, Via Palestro, 32, Cod. Fisc. 97114480581, in seguito denominato **CONTRAENTE**

e

la **Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.**, con sede in Bologna via Stalingrado n° 45, in seguito denominata **SOCIETA'**, viene stipulata la seguente

CONVENZIONE

Art. 1 - Documenti contrattuali

Le assicurazioni sono regolate dalla presente Convenzione nonché, per tutto quanto da essa non derogato, dalle Condizioni Generali di Assicurazione, dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dai Regolamenti e dalle Clausole di Rivalutazione delle Gestioni Speciali allegate.

In caso di conflitto tra le clausole della presente Convenzione e quelle di cui alle condizioni generali e speciali, al regolamento e alle clausole di rivalutazione delle gestioni speciali, avranno prevalenza le pattuizioni della Convenzione.

Forma parte integrante della Convenzione ciascuna appendice che verrà successivamente emessa a fronte del pagamento del corrispondente premio complessivo, riportante i nominativi degli Assicurati, le prestazioni, i premi e la data di effetto di ciascuna posizione assicurativa.

La **SOCIETA'** predisporrà per ogni assicurato un certificato riepilogativo dei versamenti accreditati a suo nome e delle prestazioni maturate.

Inoltre; la **SOCIETA'** predisporrà per ogni assicurato una documentazione certificato da utilizzare in sede di dichiarazione fiscale riportante i premi o la quota di premi incassati a suo nome nel corso dell'anno.

Analogamente la **SOCIETA'** si impegna a comunicare annualmente al **CONTRAENTE**, tramite un certificato riepilogativo, l'ammontare delle prestazioni assicurative maturate da ogni Assicurato.

Art. 2 - Impegni del **CONTRAENTE** e della **SOCIETA'**

La Società effettuerà la gestione della presente convenzione unitamente all'Unione Brokeraggio Assicurativo S.p.A. come indicato nell'appendice allegata.

Il **CONTRAENTE**, anche tramite la Società di Brokeraggio, trasmetterà alla Società le richieste espresse dai gestori persone fisiche o soci di Società di persone di attivare una posizione assicurativa individuale nell'ambito della presente convenzione.

Art. 3 - Struttura delle Posizioni Assicurative

I gestori persone fisiche e i singoli soci di Società di persone potranno assicurarsi alle condizioni previste dalla presente convenzione indicando alla Società, direttamente o tramite il broker, il tipo di prestazioni richieste e l'eventuale beneficiario se diverso dall'assicurato stesso. Nel caso di Società di persone i singoli soci dichiareranno altresì la loro quota di partecipazione.

Per ogni Assicurato viene prevista una posizione assicurativa sulla quale confluiranno i premi o le quote di premi, secondo quanto dichiarato dagli stessi Soci, corrisposti dalle Società Concessionarie con cadenza annuale da impiegare nella tariffa di "assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio unico con rivalutazione annua del capitale" (tariffa n° 64 A)

L'ammontare delle prestazioni assicurative è determinato in base ai premi corrisposti ed ai tassi di premio, prefissando l'età dell'Assicurato al termine del periodo di differimento in anni 65 se maschio, in anni 60 se femmina.

Per gli Assicurati che all'ingresso in assicurazione presentino età pari o superiore al 65° anno (maschi) e al 60° anno (femmine), la scadenza delle relative posizioni assicurative verrà fissata al primo giorno del mese di compimento del 70° anno di età (maschi) o del 65° anno di età (femmine).

In ogni caso la durata iniziale di ogni singola posizione assicurativa non può essere inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di incasso del primo versamento effettuato.

CONVENZIONE Posizioni Assicurative Individuali

Art. 4 - Prestazioni garantite

La presente Convenzione prevede le seguenti garanzie assicurative:

1. In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza della sua posizione assicurativa, la prestazione consisterà in un capitale complessivo costituito dalla somma dei capitali generati da ciascuno dei premi versati nel corso della durata del piano e rivalutati.

La suddetta prestazione, non oltre il differimento, può essere convertita, su richiesta dell'Assicurato, in una delle seguenti forme:

a) in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante;

b) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, di minore importo, reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvissuto designato;

c) in una rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo pagabile in modo certo per i primi 5 (cinque) o 10 (dieci) anni.

Gli importi che conseguono all'esercizio delle precedenti opzioni a), b) e c) verranno determinati per ogni Assicurato, all'epoca della richiesta, sulla base dell'età e del sesso sia dell'Assicurato che dell'eventuale sopravvissuto designato, nonché sulla base dell'eventuale misura percentuale di reversibilità.

Le rendite di cui alle lettere a), b) e c) sono pagabili in rate annuali posticipate, la prima delle quali viene corrisposta il primo giorno dello stesso mese dell'anno successivo a quello nel quale giungerà a scadenza la posizione assicurativa.

2. In caso di decesso dell'Assicurato prima del termine di differimento viene corrisposta una somma pari ai premi netti versati maggiorati dell'eventuale riduzione di premio prevista dalla tariffa e rivalutati nella stessa misura e con le stesse modalità di rivalutazione previste per il capitale assicurato.

3. In caso di cessazione della gestione prima dell'età prevista alla scadenza del piano, vale quanto indicato al successivo art. 8.

Art. 5 - Riduzione dei premi

L'ammontare del premio unico netto complessivo per la collettiva nell'anno, quale si ottiene applicando ai capitali da assicurare i tassi di premio relativi, viene ridotto nelle misure sottoindicate:

fino al 2% (dueper cento) se l'ammontare del premio unico netto dovuto complessivamente è almeno pari a 200 (duecento) milioni di lire;

fino al 3% (treper cento) se l'ammontare del premio unico netto dovuto complessivamente è almeno pari a 500 (cinquecento) milioni di lire;

fino al 4% (quattroper cento) se l'ammontare del premio unico netto dovuto è pari almeno a 1000 (mille) milioni di lire;

Per le posizioni la cui durata del periodo di differimento sia inferiore a 10 anni, le misure sopra riportate vengono ridotte in proporzione agli "n" decimi.

Il premio dovuto per la presente assicurazione collettiva, quale risulta a seguito dell'applicazione delle misure di riduzione sopra definite, non deve in ogni caso risultare superiore a quello complessivo che si otterrebbe applicando, per ciascun Assicurato, le condizioni di riduzione previste per le assicurazioni individuali.

Art. 6 - Rivalutazione delle prestazioni

Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto, il contratto beneficia di una rivalutazione annuale secondo le modalità previste dalle Condizioni Speciali allegate.

Per i versamenti effettuati nel corso dell'anno la rivalutazione avverrà pro rata temporis.

A parziale deroga delle Condizioni Speciali di Assicurazione la misura del tasso di rivalutazione è pari al 95% del tasso di rivalutazione medio ponderato, calcolato in base alle quote di partecipazione di ogni Impresa di Assicurazione ed ai rendimenti ottenuti dalle rispettive Gestioni Speciali sotto riportate, fermo restando una minima quota di ritenzione pari a 0,4 punti percentuali a favore delle Società Assicuratrici.

Le Speciali Gestioni patrimoniali di riferimento delle Imprese di assicurazione sono le seguenti:

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Compagnia Assicuratrice Unipol: | VITATTIVA |
| 2. Assicuratrice Italiana Vita: | SUPERVITA |
| 3. Unionvita: | UNIONRIV COLL |

I rendimenti conseguiti dalle Compagnie Coassicuratrici sono determinati secondo i regolamenti riportati nei rispettivi allegati alla presente convenzione ed in relazione al periodo annuale di riferimento indicato nella stessa.

La rivalutazione della rendite opzionali di cui al punto 1. comma a), b), e c) del precedente art. 4 viene effettuata anche successivamente al termine del differimento.

Art. 7 - Proroga del periodo di differimento

Nel corso della durata contrattuale, l'Assicurato può richiedere che il termine del differimento venga posticipato ad altra data. La proroga del periodo di differimento, se non interverranno variazioni nei versamenti, darà luogo ad un aumento del capitale assicurato determinato secondo criteri attuariali.

CONVENZIONE Posizioni Assicurative Individuali

La proroga del periodo di differimento è subordinata alla continuazione della attività di Gestore successiva al compimento del 65° anno di età dell'Assicurato, se maschio, del 60° se femmina.

Tale possibilità dovrà essere esercitata prima del termine della durata del piano previdenziale.

Art. 8 - Riscatto Speciale in caso di cessazione dell'attività di gestione dell'impianto di distribuzione di carburante

Tenuto conto delle particolari finalità della presente assicurazione è consentito il riscatto di singole posizioni solo in conseguenza del venir meno delle condizioni oggettive (cessazione dell'attività di gestione dell'impianto di carburante), che hanno consentito l'inclusione dell'Assicurato nella Convenzione. In tal caso l'Assicurato ha facoltà di scelta tra una delle seguenti opzioni:

A. richiedere la liquidazione di un importo definito "riscatto speciale" di ammontare, a deroga dell'Art. 4 delle Condizioni Speciali di Assicurazione, pari alla riserva matematica maturata alla data dell'evento, con il minimo dei premi netti corrisposti, ciascuno rivalutato per ogni anno assicurativo e frazione di anno, in base alla percentuale di rivalutazione riconosciuta nel corrispondente periodo ed applicata secondo la relativa clausola;

B. mantenere in vigore le prestazioni maturate, al massimo fino alla scadenza originariamente stabilita, usufruendo sempre della misura preferenziale di rivalutazione accordata.

A parziale deroga dell'art.4 comma 1 delle condizioni Speciali di assicurazione, il "riscatto speciale" è liquidabile fin dal 1° anno di assicurazione.

Il valore derivante dal "riscatto speciale" verrà liquidato nel rispetto delle normative fiscali e tributarie operanti nel periodo della liquidazione.

Le comunicazioni relative a quanto previsto nel presente articolo perverranno alla Società tramite il Contraente o la Società di Brokeraggio citata in precedenza.

Art. 9 - Beneficiari

Beneficiari delle prestazioni assicurative sono:

-  gli assicurati se in vita alla scadenza delle posizioni assicurative e in caso di "riscatto speciale"
-  le persone designate dagli assicurati in caso di premorienza; in assenza di precisa designazione, gli eredi legittimi o testamentari degli assicurati.

La SOCIETA' liquiderà le prestazioni maturate ai Gestori di Impianti di Distribuzione di Carburante solo dietro esplicita comunicazione del CONTRAENTE, pervenuta anche tramite la società di Brokeraggio indicata in precedenza.

Art. 10 - Prestiti

A deroga degli articoli 10 e 11 delle Condizioni Generali non è attualmente consentita la concessione di prestiti.

La Società valuterà la possibilità di concedere prestiti secondo le modalità ed i criteri che verranno concordati con il Contraente e nel rispetto delle finalità dello Statuto del CIPREG e, pertanto, previa integrazione dello stesso.

Comunque l'eventuale richiesta dovrà essere inoltrata e sottoscritta dal gestore persona fisica o dal singolo socio di Società di persone.

Art. 11 - Sospensione del pagamento dei premi

A deroga degli articoli 6 e 7 delle Condizioni Generali, anche in caso di sospensione o interruzione dei versamenti, la SOCIETA' si impegna a riconoscere su ogni posizione assicurativa mantenuta ancora in vigore la misura preferenziale di rivalutazione accordata sulla base di quanto stabilito dall'art.6 della presente Convenzione.

Art. 12 - Decorrenza e durata della Convenzione

La presente Convenzione ha effetto dall' 1 gennaio 1995 per la durata di anni 5 (cinque) e si rinnova di anno in anno salvo che non venga disdettata da una delle parti contraenti. L'eventuale disdetta deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza iniziale o della scadenza di eventuali successivi rinnovi.

Il Contraente potrà, comunque, disdire la Convenzione con effetto al completamento dei primi 3 (tre) anni, come previsto nella convenzione di capitalizzazione, con preavviso di 3 (tre) mesi rispetto a tale data.

Resta in ogni caso inteso che le posizioni esistenti al momento della cessazione continueranno ad essere gestite alle stesse condizioni per la durata contrattuale convenuta.

Art. 13 - Modifiche alla Convenzione

In caso di modifiche e variazioni richieste dal CONTRAENTE, la SOCIETA' si dichiara disponibile a recepire gli effetti delle stesse nella presente Convenzione, mediante apposite variazioni, a condizione che tali effetti non siano in contrasto con la natura ed il contenuto della tariffa impiegata e con le apposite autorizzazioni ministeriali e leggi inerenti l'esercizio delle assicurazioni private.

Verranno altresì applicate nel corso di esecuzione del contratto, a partire dal 1° anniversario della data di effetto della collettiva successivo al termine del mese seguente a quello di decorrenza del provvedimento, eventuali modifiche stabilite dall'Organo di Controllo, concernenti le condizioni

CONVENZIONE Posizioni Assicurative Individuali

tariffarie (tassi di premio unico e/o aliquote di retrocessione) e le condizioni di polizza.

Anche a tal fine le parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente per valutare l'applicazione della Convenzione e per recepire l'evoluzione delle norme contrattuali.

Art. 14 - Compagnie coassicuratrici

L'assicurazione collettiva di cui alla presente Convenzione viene assunta in coassicurazione tra le seguenti Compagnie Assicuratrici, esclusa ogni responsabilità solidale tra loro, nelle misure di seguito indicate:

Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.

Delegataria - 48%

L'Assicuratrice Italiana Vita S.p.A.

Coassicuratrice - 32%

Unionvita S.p.A.

Coassicuratrice - 20%

La Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A., nella sua qualità di delegataria, provvede all'intera gestione del contratto e ad essa spetta ogni esecuzione contrattuale.

Di conseguenza il CONTRAENTE, o chi per esso, compirà validamente comunicazioni e pagamenti, inerenti l'assicurazione collettiva di cui si tratta, solamente quando effettuati presso la Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.

CIPREG

Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.

L'Assicuratrice Italiana Vita S.p.A.

Unionvita S.p.A.

TERMINOLOGIA

SOCIETA'

La Compagnia Assicuratrice UNIPOL

CONTRAENTE

Il CIPREG che stipula la convenzione con la Società

ASSICURATO

La persona (gestore) che aderisce alla polizza e sulla cui vita è stipulato il contratto

BENEFICIARI

L'assicurato o le persone designate dallo stesso

PREMIO

La quota imputabile al singolo assicurato dell'importo versato dalla Società concessionaria su mandato del gestore

RISERVA MATEMATICA

L'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali

[Heavily degraded and illegible header text]

[Heavily degraded and illegible footer text]



unione brokeraggio assicurativo s.p.a.



UNIPOL
ASSICURAZIONI

A.I.V.
Assicuratrice Italiana Vita
Gruppo RAS



UNIONVITA
Gruppo A.I.G.